



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Ordinanza n. 24/2009

IL SINDACO

- **Premesso** che il territorio lericino è comune balneare caratterizzato dalla presenza di turisti e residenti che nel periodo estivo affollano le spiagge e le aree contigue alle stesse quali muretti posti a confine del lungomare ed altri spazi;
- **rilevato** che nel suddetto periodo è ormai prassi consolidata l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con asciugamani ed effetti personali, quali vestiario e borse, adibiti ad un uso diverso da quello di destinazione;
- **rilevato altresì** che è ormai usuale la frequentazione della passeggiata a mare e delle vie del centro a torso nudo o addirittura in costume, anche in considerazione del fatto che la frequentazione della spiaggia comporta un abbigliamento pratico e informale e talvolta succinto;
- **dato atto** che sono frequenti le lamentele dei cittadini, anche residenti in prospicenza delle spiagge, relative alla rumorosità proveniente dalle stesse e causate da urla, schiamazzi e talvolta da diffusioni sonore tenute ad un volume eccessivo e disturbante il vicinato;
- **considerato** pertanto opportuno tutelare la quiete e la pubblica decenza della città e dei cittadini, nonché garantirne la fruizione degli spazi comuni;
- **ritenuto** doveroso intervenire adottando misure di contenimento dei comportamenti derivanti dalla balneazione quando turbano, offendono e limitano la libertà altrui;
- **visti**:
 - l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

1. È vietato il deposito di asciugamani, vestiario, borse ed altri effetti personali sulle aree pubbliche poste al di fuori degli arenili ed aree adibite alla balneazione, sui muretti del lungomare e nell'area adibita a deposito di imbarcazioni sita nella Piazza Brusacà di San Terenzo;
2. È vietato percorrere le strade e le passeggiate del territorio comunale con il solo costume o a torso nudo;
3. È vietato produrre rumori molesti con schiamazzi, grida o diffusioni sonore tenute a volume eccessivo. È consentita la diffusione sonora di musica di sottofondo.





Città di Lerici

Provincia della Spezia

Sanzioni. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente provvedimento è soggetto al pagamento di una sanzione amm.va pecuniaria determinata in €25,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 ed avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 16 c.2 della Legge n. 689/81, come modificato dall'art. 6-bis, D. L. 23 maggio 2008, n. 92.

Alla sanzione pecuniaria consegue la seguente sanzione accessoria:

- per la violazione del punto 1) la rimozione immediata delle cose che occupano impropriamente il suolo pubblico;
- per la violazione del punto 3) la cessazione immediata dell'attività rumorosa, restando ferma l'applicazione delle sanzioni relative al superamento dei limiti sonori consentiti, di cui alla legge n. 447/95, e l'applicazione di eventuali sanzioni penali di cui all'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, nelle vie comunali, nelle spiagge e pubblicazione sul sito internet del Comune di Lerici.

Dalla pubblicazione, il presente provvedimento è da intendersi immediatamente esecutivo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Ing. Emanuele Fresco

Dalla Residenza Municipale, 30/05/09

MB/P.M/ord

